

Oggetto Contratto di servizio per il TPL urbano nella Città di Chieri - Liquidazione corrispettivi in acconto per i servizi erogati nell'anno 2013 (U.L. Euro 89.726,93).

Determinazione del direttore di pianificazione e controllo

Decisione

Il direttore di pianificazione e controllo Cesare Paonessa, nell'ambito della propria competenza¹, liquida la somma di Euro 81.569,94 6oltre IVA 10% per Euro 8.156,99 per un totale di Euro 89.726,93 alla società G.T.T. S.p.A. (P.I. 08559940013), C.so Turati 19/6, 10128 Torino, cod. IBAN IT64Y0200801177000030004040, a titolo di acconto delle compensazioni dovute a saldo per i servizi di trasporto pubblico – Città di Chieri² - prestati nell'anno 2013.

La spesa complessiva di Euro 89.726,93 trova capienza sui fondi già impegnati al codice intervento del Bilancio 2013 n.1050103 - cap.530/50 "Servizi di trasporto pubblico locale"³ (impegno 2013/51), opportunamente conservati a residuo.

Ai sensi della Circolare n. 22 del 29/07/2008, emanata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, oggetto: "DM 18 gennaio 2008, n.40, concernente "Modalità d'attuazione dell'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni – Chiarimenti", gli uffici dell'Agenzia non devono eseguire gli adempimenti previsti dal succitato articolo per erogare le compensazioni economiche a favore di GTT S.p.A., poiché trattasi di società a totale partecipazione pubblica.

Si dà atto che si provvederà al pagamento delle somme di cui sopra a seguito del rilascio del DURC richiesto ai sensi dell'art. 16, comma 10, del D.L. 185/2008, convertito in Legge 2/2009 e s.m.i.

Motivazione

La società G.T.T. S.p.A., concessionaria del servizio di trasporto pubblico urbano conferito all'Agenzia dalla Città di Chieri ha presentato per il pagamento le seguenti fatture:

- n.2149000102 del 17/02/2014 di Euro 543.479,20
emessa in acconto per i servizi erogati
nell'anno 2013, liquidata per Euro 454.068,98⁴
residuo da liquidare Euro 89.410,22
 - n.2149000179 del 31/03/2014 di Euro 316,71
emessa a saldo per i servizi erogati
nell'anno 2013⁵, interamente liquidabile
-
- TOTALE liquidabile Euro 89.726,93

Le fatture sono state emesse conformemente a quanto prescritto dal contratto di servizio in quanto l'art.4 comma 3 prevede che il concessionario fatturi, con cadenza

trimestrale, il 92% del valore complessivo annuale che, per l'anno 2013, è stato stimato pari ad Euro 493.553,24 (IVA esclusa).

Il contratto di servizio⁶ prevede che le fatture siano pagate nella misura del 90% dell'imponibile, cui viene aggiunta l'intera IVA dovuta ed esposta in fattura, e previa attestazione della regolarità delle prestazioni avvenute, rimandando il pagamento del saldo delle fatture all'avvenuto incasso da parte degli Enti competenti delle somme dovute ai sensi dell'art.9 commi 4 e 5 della Legge 472 del 07/12/1999 (come integrata dal D.M. 22/12/2000 in applicazione dell'art.19 del D.Lgs. 422/1997), assicurando comunque la neutralità finanziaria dell'Ente concedente.

Prevede inoltre che la fatturazione a saldo nella misura dell'8% dell'imponibile avvenga:

- per l'1% a consuntivo in proporzione al grado di raggiungimento degli obiettivi di miglioramento del servizio e alla valutazione della qualità erogata e percepita contrattualmente prefissati;
- per il 7% a saldo dell'importo complessivamente spettante previa acquisizione della documentazione annuale di rendicontazione da parte del concessionario.

Considerato che:

- è stata consegnata dall'ATI concessionaria la documentazione annuale di rendicontazione dei servizi svolti nell'anno 2013⁷,

le risorse disponibili consentono la 89.726,93 alla Società GTT S.p.A. a titolo di saldo delle spettanze per i servizi erogati nell'anno 2013⁵ nell'ambito del Contratto di Servizio conferito all'Agenzia dalla Città di Chieri.

Attenzione

A seguito dell'adozione del presente atto di liquidazione è necessario provvedere all'emissione dei relativi mandati di pagamento.⁸

Il Direttore di Pianificazione e Controllo
Cesare Paonessa

Torino, lì 15 aprile 2014

¹ Artt. 107 e 184 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; art. 14 del "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi" dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana – art. 35 del "Regolamento di contabilità" approvato con deliberazione n. 3/2 dall'Assemblea consortile nella seduta del 29 settembre 2005 – Determinazione presidenziale n. 2 del 13/09/2004 – Determinazione del Direttore generale n. 247 in attuazione deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 7/3 del 02/08/2006.

² Contratto di servizio stipulato tra città di Chieri e l'associazione temporanea di imprese costituita da ATM (ora GTT spa) ed Autoindustriale VIGO C. Sas (ora Autoindustriale VIGO srl) in data 20/09/2005 Rep. 5297 con validità sino al 31/12/2002; prorogato per l'anno 2003 con contratto di servizio Repertorio 5482 del 22/07/2003 e fino al 30/06/2004 con determinazioni n. 1028/1524 del 16/12/2003 (rettificata con determinazione 183 del 09/03/2004); proroga disposta dalla Città di Chieri a tutto il 31/12/2005 con nota prot. 36092 del 20/12/2004, sottoscritta per accettazione dal concessionario. Con determinazione n. 116 del 07/03/2005 la Città di Chieri approvava il disciplinare di delega all'Agenzia per la Mobilità Metropolitana approvato da quest'ultima con determinazione n. 109 del 31/03/2005, applicativa della deliberazione dell'Assemblea dell'Agenzia n. 2/2 del 30/06/2004. Il Contratto è stato prorogato sino al 31/12/2006 e comunque – tenuto

conto della natura essenziale dei servizi di trasporto pubblico [...] – fino al subentro del nuovo gestore nell'affidamento del servizio con determinazione n.54 del 15/02/2006 in esecuzione della deliberazione di indirizzi del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia n. 10/1 del 28 dicembre 2005.

³ Determinazione n.10 del 09/01/2013.

⁴ Determinazione n.101 del 24/03/2014.

⁵ Escluse le risorse relative agli "addenda" di cui alla DGR n.32-9796 del 13/10/2008.

⁶ Così come integrato con nota della Città di Chieri prot. 36092 del 20/12/2004 (pag.3 lett.f).

⁷ Nota prot. Agenzia n.1761 del 31/03/2014.

⁸ Art. 185 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267- art. 36 del "Regolamento di contabilità" approvato con deliberazione n. 3/2 dall'Assemblea consortile nella seduta del 29 settembre 2005.